

REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1799/88 relativo a varie forniture di cereali alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/88 del Consiglio, del 22 dicembre 1988, relativo alla politica ad alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che con l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1799/88 ⁽³⁾ la Commissione ha indetto una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di 2 125 t di fiocchi d'avena a favore di talune ONG; che il periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco risulta troppo breve; che è quindi necessario prolungare detto periodo;

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1799/88:

— al punto 17, periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, la frase:

« dal 1° al 16 agosto 1988 » è sostituita dalla frase seguente:

« dal 1° al 31 agosto 1988 »;

— al punto 21, punto b), periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, la frase:

« dal 15 al 31 agosto 1988 » è sostituita dalla frase seguente:

« dal 15 agosto al 15 settembre 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 15.